



*Ministero della Giustizia*  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale TOSCANA-UMBRIA  
Ufficio del Provveditore

Oggetto: Riunione Sindacale del giorno 18.01.2023 – Decreto 120

Oggi 18 Gennaio 2023 alle ore 10.15 ha inizio l'incontro con le OO.SS. rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria avente ad oggetto: Discussione in merito a due punti del decreto 120.

Presiede la riunione il Direttore dell'Ufficio IV, Generale di Brigata **Nicola Fiumara**,  
e il Vice Direttore dell'Ufficio IV, Dirigente di Polizia Penitenziaria Dr.ssa **Gloria Ballarano**,  
verbalizzante Ass.C. Diego Bravi,

Sono presente per le OO.SS.

UIL PA <sup>Polizia Penit.</sup> – Eleuterio Grieco, Laura Pierini, Vito Argenio

SAPPE – Francesco Oliviero, Giovanni Amoruso

OSAPP – Stefania Cozzolino

SINAPPE – Giovanni Schiavone, Andrea Quadrini

FNS CISL – Paolo Rauccio

CGIL FP – Donato Nolè, Giulio Riccio, Pietro Antinozzi

Il Generale Fiumara apre la discussione, evidenziando che la riunione trae spunto dall'ultimo incontro avvenuto con il Provveditore. Precisa che trattasi di incontro interlocutorio. Propone di dividere la questione tra art. 9 comma 2 Decreto 120 e articolato sulla tabella del personale della Navale di Livorno.

Nolè: In merito al Decreto in questione, è bene precisare che si dovrebbe parlare di accordo e non decreto. Uno dei maggiori argomenti di discussione quando si firmò l'accordo era stato proprio l'art. 9. Uno dei pilastri dell'accordo in questione è l'equilibrio delle carenze organiche tra reparti e nuclei (art. 3). Chiede perché non viene applicato l'articolo 3. Ci troviamo di fronte ad un trattamento sperequativo tra chi ha vinto un concorso vero e proprio e chi ha vinto un concorso per titoli. Vanno definite le competenze di alcuni servizi che sono mutati nel tempo, anche dopo il Covid.

Il Generale Fiumara precisa che è riduttivo andare a fare delle modifiche ad un solo articolo del decreto a distanza di 3 anni. Abbiamo una previsione sugli ingressi, ma non sull'uscita.

Cozzolino: Le questioni da rivedere in merito a questo accordo sono tante. Lo sbilanciamento delle carenze organiche ha creato tanti problemi e disparità di trattamento. Si tratta di una errata interpretazione dell'art. 9. Si è trattato di un articolo dedicato all'aliquota dei sovrintendenti, per dare un riconoscimento agli ass. c. che sono avanzati nel grado.

Rauccio: Condivido le posizioni dei colleghi che mi hanno preceduto. L'art. 9 è stato fatto per dare un riconoscimento ai colleghi anziani che hanno avuto l'avanzamento. Chiede perché l'accordo è applicato in Toscana e non in Umbria. Siamo disponibili a trovare una soluzione.

Schiavone: Noi oo.ss. non abbiamo responsabilità. La responsabilità è dell'amministrazione. Nel Decreto è scritto che ogni interpretazione è demandata al tavolo che ha sottoscritto. L'amministrazione ha invece inteso prima interpellare il Dipartimento. Sono mesi che si chiede un incontro su questo tema. L'accordo andava ad interessare l'aliquota A e B del primo concorso per titoli. La situazione odierna è dovuta al ritardo dell'amministrazione nel convocare le OO.SS. Ribadisce che l'accordo interessava solo l'aliquota A e B del concorso per titoli da sovrintendenti. Precisa che oggi si tratta di una contrattazione perché il Provveditore ha mandato delega al sig. Generale e intende firmare un accordo.





*Ministero della Giustizia*  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale TOSCANA-UMBRIA  
Ufficio del Provveditore

oggi stesso. Chiede che venga inoltre trattato il comma 1 dell'art. 4 del decreto, come segnalato nella sua nota fatta pervenire all'amministrazione nei tempi stabiliti.

Oliviero: Sulla questione art. 9 non aggiungo altro a quanto già detto dalle altre OO.SS. Preciso solo che si era partiti solo per includere aliquota A e poi si era deciso di allargare a tutto il concorso. L'art. 9 è stato scritto male e si presta a delle interpretazioni sbagliate. In merito alla questione piante organiche Livorno chiede che venga illustrata la questione. Per concludere sull'art. 9 era riferito al primo concorso per titoli per l'accesso alla qualifica di sovrintendenti. Successivamente l'amministrazione ha cambiato le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo sovrintendenti. Il decreto va cambiato perché altrimenti ci troveremo nel futuro con tutti i sovrintendenti provenienti dai nuclei che vorranno essere reintegrati nei nuclei stessi.

Generale Fiumara: La pianta organica di Livorno comprende il personale della Navale, che andrebbe detratto da quel personale che presta servizio all'interno. Si deve calcolare la pianta organica scorporando la Navale.

Grieco: Quello che vale è l'accordo sindacale. Ad oggi non abbiamo ricevuto né i verbali, né le registrazioni. C'è un accordo firmato all'unanimità. Si è trattato di un diritto. Tutti riconoscono che l'accordo è stato scritto male, ma quello che è scritto è che il personale che progredisce per titoli rientra al nucleo. Stiamo parlando di 3 unità nel distretto Toscana Umbria. Si deve mettere un punto fermo da oggi e il personale che parteciperà ai futuri concorsi sa che non potrà più rientrare al nucleo. Se ci comportiamo diversamente, si tratta di ledere il diritto dei lavoratori. Non esiste l'interpretazione dell'accordo. L'accordo va cambiato, ma da oggi in poi. L'amministrazione si deve porre a garanzia degli accordi che sottoscrive. Condivide che il decreto vada rispettato in tutte le sue parti. La nostra posizione è chiara. Gli accordi vanno mantenuti e garantiti fino a quando non se ne stipulano nuovi.

La dr.ssa Ballarano precisa che l'art. 9 è scritto in modo chiaro.

Schiavone: Il decreto è un atto del Provveditore. Si deve discutere dell'accordo che c'è stato con le OO.SS.

Cozzolino: E' possibile interpretare laddove c'è un dubbio. Lo precisa l'art. 12.

Nolé: L'art. 9 è prevalente su tutti gli altri. Le piante organiche vanno adeguate. Chiede perché le piante organiche vengono violate. Non c'è un accordo in deroga.

Generale Fiumara: in base al giro di tavolo, precisa che il decreto 120 è un "contratto" che contiene degli accordi. Quando è stato firmato il decreto, il dr. Fullone ha cercato di fare una mediazione tra tutte le parti. Conviene che trattasi di accordo tra amministrazione e parti sindacali. L'accordo è stato applicato letteralmente in merito all'art. 9. Mancano i criteri di uscita dai nuclei. Oggi il problema riguarda 3 unità. Ritengo che per la tutela del lavoratore, l'art. 9 del decreto vada modificato, ma per il futuro.

Oliviero: l'interpretazione autentica serve nel momento in cui deve venir fuori la volontà di chi ha emanato la norma. In base a come si sono espresse le oo.ss. la volontà di allora era di considerare il termine titoli riservato ai partecipanti al concorso 2851 sovrintendenti.

Schiavone: Ribadisce che il decreto non va cambiato, oggi si tratta solo di interpretare l'art. 9.

Cozzolino: Si tratta di fare un'interpretazione oggi per allora.

Quadrini: Non sono per sanare nessuno. L'art. 9 era riferito solo ai sovrintendenti aliquota A e B del primo concorso per titoli. Il decreto nasce da una trattativa sindacale.

Dr.ssa Ballarano: c'è da distinguere tra art 3 e art. 9. Il primo parla del personale da assegnare. L'art. 9 parla di personale che progredisce di ruolo, ma che è già incardinato nel nucleo. Si tratta di un decreto che scaturisce da un accordo con le OO.SS. Se l'interpretazione dovesse avere un effetto retroattivo si deve riparlare di tutto il personale interessato, anche dei sovrintendenti, altrimenti ad oggi vale per tutti. Non si può far valere per alcuni sì e per altri no. Si può cambiare, ma da ora in poi.

FPCGK  
N...

OSAPP

FNSCISL





Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale TOSCANA-UMBRIA  
Ufficio del Provveditore

Cozzolino: Ribadisce che l'art. 9 era riferito solo all'aliquota A e B del concorso Sovrintendenti in atto al momento della firma del decreto.

Nolé: Per quanto ci riguarda anche l'ordine degli articoli dell'accordo ha un valore, non comprendiamo perché l'art. 3 è stato sistematicamente bypassato rispetto all'art. 9. Dalla tabella che ci è stata inviata non si capiscono le carenze distinte per ruolo, così come previsto dall'articolato. In riferimento all'art. 3 per noi dominante è proprio per livellare oltre che le carenze per ruolo tra reparto e nuclei, anche per un'equa distribuzione di carichi di lavoro. Generale Fiumara: L'incidenza più forte è quella dei sovrintendenti. L'accordo deve valere per tutti, anche il personale che è avanzato ad ispettore per titoli. L'accordo va modificato, da oggi in avanti. Non in maniera retroattiva.

Oliviero: La problematica dell'art. 9 decreto 120 è stata posta al Provveditore già da altre OO.SS. mesi orsono. Ad oggi c'è un altro corso da sovrintendenti per titoli. Se ci si rimette ad una interpretazione letterale, anche questi dovranno rientrare ai nuclei. Ribadisce la propria volontà sull'interpretazione autentica dell'accordo che era valido solo per i sovrintendenti dell'aliquota A e B.

Quadrini: Ribadisce che la volontà di questa OO.SS. era rivolta solo ad aliquota A e B del primo concorso sovrintendenti a titoli 2851 posti. PDG 19/12/2017.

L'O.S. UIL chiede di mettere a verbale quanto sotto riportato: **Relativamente all'impiego del personale nominato nella qualifica iniziale del ruolo dei vice ispettori rientrati in sede a seguito del VII Corso di Formazione** si sta registrando un incomprensibile e, a dir poco, ingiustificato accanimento in danno di poche unità come già sostenuto nella precedente riunione dell'11 c.m.

Tutto ciò perché si vogliono ignorare intenzionalmente accordi regionali sottoscritti all'unanimità, nello specifico il decreto PRAP 120/2019 all'art. 9. Lo stesso recita

Art. 9

(Modifica della sede di appartenenza)

Il dipendente che viene trasferito ad altra sede sita nel distretto del Provveditorato regionale Toscana e Umbria decade dall'assegnazione al N.T.P. Il dipendente che chiede il distacco ad altra sede decade dall'incarico presso il N.T.P. di appartenenza qualora lo stesso superi i sei mesi continuativi.

Il personale che cambia di ruolo incardinato presso il Ntp decade dall'incarico e deve rientrare al Reparto di appartenenza ad eccezione di quello che progredisce nel grado per titoli.

Si rammenta, in special modo all'Amministrazione, che gli accordi hanno la propria validità ed efficacia fino alla stipula di nuovi, sulle stesse materie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 c.12 dell'AQN del 24/03/2004.

Dal nostro punto di vista la disposizione del Direttore Generale dell'Ufficio IV Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato Regionale per la Toscana e l'Umbria Generale Fiumara Nicola, relativamente al rientro personale concorso vice ispettore, (provvedimento nr. 0057913.U del 21.11.2022) indirizzata a tutte le Direzioni del Distretto Toscana e Umbria e p. c. ai Comandanti e Coordinatori Nuclei Traduzioni e Piantonamenti del medesimo Distretto è legittima in quanto richiama la previsione applicativa dell'art.9 del decreto 120/2019, poiché si tratta di personale progredito nel grado per titoli a seguito di concorso interno e rientrato in sede.

Preme evidenziare altresì che tale personale è appartenente ai Comandi di Reparto di Nucleo sulla base di quanto stabilito dal D.M. 08/02/2012 e dal successivo decreto datato 24/03/2015 dell'allora Capo del Dipartimento. L'assetto strutturale dei Nuclei Comando, classificati nell'ambito del Distretto ai sensi dell'art.31 del DPR 82/1999, previsto nel decreto 120/2019 e relativi allegati ha fatto sì che il personale sia stato assegnato con il Decreto Provveditoriale nr. 194 del 07/08/2019.

Si sottolinea che l'art. 9 c.2 non si presta a nessuna altra interpretazione in quanto esplicitato in modo chiaro anche nella modalità di applicazione.

FPGL

OSAPP

SAPPE





Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale TOSCANA-UMBRIA  
Ufficio del Provveditore

1/

L'accoglimento della Parte Pubblica della richiesta dell'interpretazione di tale articolo, pervenuta da parte di alcune OO.SS., è infondata anche perché sono trascorsi 4 anni dalla firma del decreto (firmato da tutte le OO.SS.). Se dovesse assumere efficacia *ex tunc* rispetto alle procedure concorsuali già esaurite, realizzerebbe una **palese violazione dell'art. 12 delle preleggi**, risultando altresì lesivo di un diritto ormai acquisto dal personale, così come risulterebbe gravemente **lesivo del principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione** la disapplicazione, *ad personam*, del citato art. 9 c.2 del decreto 120/2019, così come risulterebbe illegittima una nuova interpretazione della citata disposizione che dovesse essere assunta in sede regionale e che fosse finalizzata a far rientrare il personale nei reparti detentivi interni quando del dettato dell'art. 9 c.2 ha già beneficiato personale proveniente da concorsi per titoli dal 2019 ad oggi.

La scelta che oggi si vuole operare è una **forzatura anche anticonstituzionale** che ricade su pochissime unità di polizia penitenziaria (circa 3 nel distretto). Si rammenta che la scrivente O.S., in più occasioni ha ravvisato e richiesto alla Parte Pubblica di intervenire per una modifica del citato articolo 9 c.2, in tempi non sospetti e che avrebbe avuto validità *ex nunc*.

Come O.S. riteniamo doveroso affermare che **un accordo sindacale**, specialmente di natura distrettuale, **debba essere rispettato**, sia dalla parte pubblica che dalla componente sindacale che l'ha sottoscritto, così come stipulato, fino all'eventuale modifica. **La parte pubblica dovrebbe porsi a garanzia del rispetto dell'accordo e delle norme di salvaguardia dei diritti di tutto il personale.**

Un eventuale risultato che possa ledere i diritti soggetti del personale in questione, ci costringerà a tutelare le ragioni e i diritti dei dipendenti nelle sedi competenti.

**Per quanto ci riguarda, ai fini di una giusta soluzione del problema all'ordine del giorno, questa O.S. propone la riformulazione dell'art. 9 cassando il comma 2, con validità *erga omnes* a far data da oggi in modo da non ledere i diritti acquisiti.**

Le OO.SS. SAPPE, SINAPPE, OSAPP, CISL, CGIL, vista la convocazione si cui alla nota m.dg.dappr19.12/01/2023 n. 0001736.U, con la quale si dà corso ad una richiesta formulata dalla maggioranza delle OO.SS. in data 11/1/2023 per quanto riguarda il significato autentico del 2° comma dell'art. 9 del decreto 120/19, in merito a quanto sopra, le firmatarie del presente verbale, ribadiscono che l'interpretazione autentica al citato comma 2 dell'art. 9 del predetto decreto risulta avere quale unico riferimento al diritto di permanenza nei nuclei esclusivamente al personale delle aliquote A e B del concorso di 2851 posti indetto con PDG 19/12/2017 e non per i successivi concorsi.

La Parte Pubblica recepisce le interpretazioni delle OO.SS. e si esprime in maniera favorevole.

Generale Fiumara: In merito alla pianta organica della CC di Livorno, rappresenta che va scorporato il personale della Navale.

Schiavone: E' necessario avere la pianta organica della Base Navale. Senza quella non si può avere un confronto.

Cozzolino: Da quando si è fatta una Direzione unica si è creato il problema.

Grieco: Il problema scaturisce dal fatto che le Direzioni intervengano sul decreto 120/19. Ad avviso di questa O.S. la tabella prevista nel decreto va bene così com'è.

Generale Fiumara: Propone di sostenere la validità dell'art. 1 del decreto 120/19.

Le OO.SS. in merito a questo ultimo punto concordano con quanto proposto dalla Parte Pubblica.

Schiavone: Chiede di fare chiarimento in merito al comma 1 art. 4 decreto 120/19. Chiede se la gestione del personale dei nuclei è univoca a livello distrettuale. Chiede se la desiderata può essere presentata da tutto il personale o ci sono

FPCGIL

OSAPP

CISL

Acc. OB

SAPPE





*Ministero della Giustizia*  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale TOSCANA-UMBRIA  
Ufficio del Provveditore

condizioni di diversità. Se lo può fare un singolo dipendente, lo possono fare tutti. I turni non si possono scegliere, al di fuori delle giornate libere richieste. Va previsto che nessun dipendente si possa scegliere i turni di servizio, ad eccezione dei giorni liberi e dei diritti previsti per legge (permessi studio, l. 104, congedi parentali)

Dr.ssa Ballaritano: La norma va disciplinata dai singoli Comandanti dei Nuclei in base alle esigenze. Le desiderate si possono presentare, ma non sono vincolanti per l'amministrazione.

Oliviero: Il dipendente non può scegliere il turno di servizio. La questione si può affrontare nell'organizzazione del lavoro dei ntp. La desiderata può essere presentata ma non può essere vincolante. Nel caso di gestioni arbitrarie del personale da parte di taluni comandanti si può procedere con singole vertenze sindacali. Non si può modificare l'articolo.

Rauccio: Condivide la posizione del SAPPE.

Riccio: Condivide la posizione del SAPPE

Cozzolino: L'art. 4 prevede requisiti di ammissione, non di gestione. La gestione del personale è demandata alle norme vigenti. E' giusto che sia prevista la possibilità di presentare una desiderata, ma questa non è vincolante.

Generale Fiumara: Si tratta di una cattiva gestione del personale a livello periferico.

Grieco: Condivide la posizione sul fatto che l'art. in questione tratta di requisiti di ammissione. Non necessita di ulteriori interpretazioni. Le OO.SS. che ritengono una violazione dei diritti aprono una vertenza sindacale. E' necessaria l'organizzazione del lavoro dei nn.tt.pp. Chiede che venga sanata la questione del NTP di Lucca.

Schiavone: Chiede perché l'interpello del NTP di Lucca sia previsto per gli Ispettori, quando sono previste solo unità del ruolo agenti/assistenti.

Generale Fiumara: Recepisce la volontà delle OO.SS. fermo restando la previsione dell'organizzazione del lavoro dei nn.tt.pp.

La riunione si chiude alle ore 13.50

SINAPPE

OSAPP

IL VERBALE È ANCHE  
ASS. C.